



Comune di Fossalta di Portogruaro
Città Metropolitana di Venezia



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'UTILIZZO DEI PARCHI, GIARDINI, BOSCHI
E AREE LUDICO/SPORTIVE DI USO LIBERO**

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 32 del 22.09.2022

INDICE

Articolo 1: Disposizioni generali

Articolo 2: Aree verdi di proprietà comunale o di uso libero – Ubicazione

Articolo 3: Norme generali di comportamento

Articolo 4: Uso delle aree verdi

Articolo 5: Manutenzione delle aree verdi

Articolo 6: Sanzioni

Articolo 7: Entrata in vigore

Articolo 1. Disposizioni generali

Il presente Regolamento disciplina le norme sul corretto uso delle attrezzature e delle aree riservate a parco giochi, boschi, giardini e aree attrezzate sportive di uso libero, in quanto aventi importanti funzioni ludico ricreative. Le norme ivi previste sono finalizzate a salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini e dei fruitori che frequentano le aree verdi a uso pubblico nel territorio comunale. Inoltre sono finalizzate a salvaguardare il decoro, l'ordine, la pulizia e il rispetto per l'ambiente, in conformità alle normative vigenti e a coordinare in modo armonioso l'attività ludica e l'attività sociale da svolgere all'interno delle aree verdi nel rispetto della quiete pubblica.

Articolo 2. Aree verdi di proprietà comunale o di libero uso – Ubicazione

Sono regolati dalle disposizioni del presente Regolamento tutti i parchi, i boschi, aree sportive e i giardini di proprietà comunale o privata di libero uso, attrezzati con giochi ed arredo urbano, contraddistinti da apposita segnaletica e posizionati su tutto il territorio comunale.

Le aree verdi pubbliche o in libero uso siti nel territorio del Comune di Fossalta di Portogruaro, soggetti al presente Regolamento sono attualmente individuati in:

- polo ludico-sportivo di via Olimpia
- parco Punta Toni
- bosco Punta Toni
- parco giochi Via Gemona
- parco Annalisa Marzotto Villanova Santa Margherita
- bosco Mocenigo, Alvispoli
- giardino della chiesetta di Santa Cristina
- boschi e percorsi del circuito San Carlo - Rojate
- parco della Legalità
- bosco urbano di via Papa Giovanni XXIII (ex Perosa)
- giardino di Marte e Flora
- parco giochi del Cortino di Fratta
- bosco Buranello
- bosco planiziale via Manzoni
- area gioco via Einaudi località Stiago
- parco Via Donizzetti – Via Mascagni
- area gioco via Volta via Torricelli e via Manzoni località Villanova Santa Margherita
- area gioco via Viatte località Viatte
- area gioco via Matteotti località Vado
- parco via Pellico località Gorgo
- area gioco via Stucky via Da Vinci adiacente la Quercia di Villanova Sant'Antonio

Qualora l'Amministrazione comunale ripristini, crei o acquisisca nuovi parchi giochi o aree verdi attrezzate a gioco e relax o aree boscate, gli stessi saranno sottoposti alle norme del presente Regolamento.

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili.

Sono esclusi dal presente Regolamento i centri sportivi non a libero accesso ma gestiti da Associazioni, in ordine al quale si demanda ad apposito Regolamento.

Articolo 3. Norme generali di comportamento

Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione. Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la

sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio declina da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

E' fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano il parco giochi di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente, di rispettare sia le piante che le attrezzature installate.

E' vietato l'accesso nell'area giochi:

- ai cani o ad altri animali, se sprovvisti di guinzaglio e/o museruola;
- alle biciclette o altri velocipedi, salvo se trattasi di velocipedi in uso a bambini di età inferiore ad anni 7;
- ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco, per lo scarico di merci/materiali, o appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi).

E' vietato fumare e consumare bevande alcoliche all'interno delle aree giochi.

E' vietato, altresì, all'interno dei parchi e aree giochi comunali:

- creare punti di bivacco;
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;
- conferire nei cestini rifiuti diversi da quelli occasionali prodotti sul posto e di piccola pezzatura;
- utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
- campeggiare e/o pernottare
- arrecare danni alle piante ed alle aree verdi;
- salire con i piedi sulle panchine e svolgere azioni che possano arrecare o arrecino danno alle attrezzature, alla segnaletica e all'arredo urbano;
- svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione del Comune;
- soddisfare bisogni fisiologici;
- usare le attrezzature, per i giochi destinati ai bambini, da chi ha superato il 12° anno di età o età indicata con apposita segnaletica sui singoli giochi;
- arrecare disturbo alla quiete pubblica, produrre suoni, rumori e schiamazzi durante le ore destinate al riposo.

E' fatto obbligo ai detentori dei cani o di altri animali di avere al seguito ed impegnare in caso di necessità mezzi idonei alla raccolta delle deiezioni degli animali, provvedendo tempestivamente alla raccolta delle deiezioni stesse. Le presenti disposizioni non si applicano a quanti, privi della vista o invalidi, siano accompagnati da cani guida.

L'Amministrazione Comunale provvede ad installare apposita segnaletica nel parco giochi per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Articolo 4. Uso delle aree verdi

Le aree verdi di cui all'art. 2 sono di proprietà comunali o di proprietà privata convenzionata, per le quali è consentito libero accesso e uso al pubblico.

L'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare in via prioritaria i parchi e i giardini di proprietà comunale per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni. Tale uso dei sopraccitati parchi e giardini da parte di soggetti diversi dal Comune di Fossalta, sarà possibile solamente se preventivamente autorizzato e disciplinato dal Comune medesimo.

Al di fuori dell'utilizzo generico dei parchi, boschi, giardini e aree attrezzate comunali o di uso libero, come disciplinato dagli articoli precedenti, è consentito organizzare manifestazioni di vario genere secondo le norme del presente articolo.

Le Associazioni senza scopo di lucro, che hanno la propria sede nel Comune di Fossalta di Portogruaro, possono richiedere al Comune l'utilizzo dell'area del parco per organizzare incontri, manifestazioni, ecc. secondo il calendario annuale delle proprie attività, o se pur non programmate, in occasione di particolari ricorrenze. Tali associazioni hanno priorità nell'utilizzo dei parchi comunali.

L'utilizzo può essere altresì richiesto da altre Associazioni, con o senza scopo di lucro, da società, da comitati, da imprese individuali, ecc., per organizzare attività di carattere benefico o commerciale. Il Comune concederà l'utilizzo del parco o dei giardini, articolando nell'atto di autorizzazione una serie di prescrizioni dipendenti dalle concrete attività per cui è stata formulata la richiesta e, se ritenuto opportuno, previo rilascio di apposita cauzione.

L'autorizzazione viene rilasciata secondo l'ordine cronologico delle richieste pervenute, e sempre che nella stessa data o nello stesso periodo di utilizzo, non siano state già autorizzate od organizzate altre manifestazioni da parte del Comune o da parte di altri gruppi.

Non verranno rilasciate autorizzazioni per manifestazioni incompatibili con l'ambiente naturale del parco, giardini, boschi o aree attrezzate.

La Giunta comunale potrà proporre, di volta in volta e su specifica richiesta, l'uso del parco per lo svolgimento di attività non contemplate nel presente Regolamento, purché non in contrasto con le sue finalità.

L'utilizzo delle aree verdi da parte di soggetti privati per la realizzazione di servizi fotografici in caso di eventi privati quali cerimonie e simili, è gratuito e non occorre presentare alcuna richiesta di permesso all'Amministrazione Comunale. In ogni caso l'utilizzo del parco, bosco, giardino o area attrezzata non preclude al pubblico l'accesso.

Articolo 5. Manutenzione delle aree verdi

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi, giardini, boschi e aree ludico-sportive di proprietà comunale e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale, che vi provvede in economia o secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture o mediante l'opera di Associazioni di volontariato o di privati cittadini.

Gli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi di proprietà privata è disciplinata dalle relative convenzioni d'uso.

Articolo 6. Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni previste dal presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa, previste dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con un importo da € 25,00 a € 500,00, le quali potranno essere obbligate in via breve con l'applicazione di una sanzione amministrativa per un importo di € 100,00.

I contravventori dovranno, inoltre, risarcire gli eventuali danni arrecati al patrimonio naturale ed alle attrezzature del parco.

Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali.

Saranno comunque, sempre applicabili, le eventuali sanzioni accertate per le violazioni del D. Lgs. n. 152/2006 e del Regolamento Comunale sulla disciplina dei rifiuti n° 44 del 28/11/2012 e s.m.i. per quanto attiene all'abbandono o deposito di rifiuti, al di fuori degli spazi autorizzati presenti all'interno di ciascun parco o area verde.

La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del regolamento comunale è affidata al servizio di Polizia Locale e a tutti gli organi di Polizia a ordinamento Nazionale nonché a tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del c.p.p.

Articolo 7. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera consiliare di approvazione.